

**TRIBUNALE DI SAVONA**  
**GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO**

**con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

Per la sig.ra Ferraro Michelina C.F. FRRMHL68E55A509G, nata ad Avellino il 15/05/1968 e residente in Avella (AV) alla via Libertà n. 24, elettivamente domiciliata in Quindici (AV) alla Via Forno, 19, presso lo studio dell' Avv. Paolino Bonavita (c.f.BNVPLN58H13H128Z), dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce del presente atto, con dichiarazione per l'Ufficio di Cancelleria di voler ricevere per l'Ufficio di Cancelleria, ex art. 125, c. 1 cpc., nonché dell'art. 136, c. 3 cpc, ogni eventuale comunicazione al seguente fax 0818240656 e/o pec: paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione**, (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, legale rappresentante, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova al Viale Brigate Partigiane, n. 2, pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTE**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria**, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Genova, alla Via Assarotti, 38, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con sede in Genova, al viale Brigate Partigiane, n. 2 pec [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTE**

**Ufficio III Ambito Territoriale Provinciale di Savona**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via Sormano, 12 Savona, rapp.to e difeso ex lege dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al viale Brigate Partigiane, n. 2, pec [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

*Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328*

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: paolinobonavita@libero.it

**RESISTENTE**

**Istituto Superiore Liceo “Chiabrera Martini”** di Savona, in persona del Dirigente Scolastico, legale rapp.te p.t., con sede in Savona, alla via Caboto 2, rapp.to e difeso ex lege dall' Advocatura Distrettuale dello Stato di Genova con sede in Genova al viale Brigate Partigiane, n. 2, pec [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTE**

nonché,

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

**AVVERSO**

Il Decreto Prot. 5582/3.1.an. del 24/07/2021 di esclusione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia personale ATA A.S. 2021/2024, emesso in data 24/07/2021 dal Dirigente Scolastico I. S. Liceo “Chiabrera Martini” di Savona **(Cfr. Doc. 1)**.

**SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

**IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo “Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento nelle graduatorie d'Istituto del personale ATA e, dunque, un'ipotesi esterna alla fattispecie concorsuale presa in considerazione dal citato art. 63. Si tratta, infatti, di meri atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito atti di gestione che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.

A parere del Consiglio di Stato<sup>1</sup>, invero, “La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi e dei relativi atti di gestione riguarda non

solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa". In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la Corte di Cassazione SS.UU.2, secondo cui: "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. M. n. 50 del 03/03/2021, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30/032001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili".

I candidati, mediante la richiesta d'inserimento della graduatoria – così come operata dall'odierna ricorrente – fanno valere un diritto soggettivo o, in generale, la pretesa di essere inseriti in graduatoria e di essere esattamente collocati al suo interno. La verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa poiché si tratta di attività vincolata alla sussistenza, o meno, dei presupposti di legge. Non rileva, infine, l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità d'inserimento in graduatoria, atteso che, nel caso

di specie, l'oggetto principale della controversia è la pretesa al reinserimento nella graduatoria. Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

L'articolo 8 comma 4 D.M. 50 del 03/03/2021 (**Cfr. Doc. 2**), infine, dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, individua la giurisdizione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

### SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ill.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto il provvedimento è stato preso dal Dirigente Scolastico del Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona.

La giurisprudenza della Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172) è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica che ha provveduto ad emanare il decreto impugnato. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il Tribunale di Savona, poiché il decreto è stato emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona, il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del Tribunale di Savona.

### PREMESSO CHE

1. In data 03.03.2021 il Ministero dell'Istruzione pubblicava nel sito del Ministero il decreto n. 50, con il quale istituiva le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, ove attingere per il reclutamento del personale ATA.
2. La sig.ra Ferraro Michelina, avendo i requisiti previsti dal citato decreto, in data 19/04/21 - prot. n. 4863442, inoltrava mediante il sistema informativo POLIS così come previsto a norma dell'art. 5 del D.M. n. 50/21 domanda di inserimento (**Cfr. Doc. 3**), alle Graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2022 in 30 Istituti della Provincia di Savona, in qualità di personale A.T.A., per i profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.
3. Il modulo di domanda era disponibile unicamente sulla piattaforma telematica e standardizzato; presentava campi e passaggi obbligatori da compilare per poter passare alla fase successiva e prevedeva la scelta di un'istituzione scolastica, definita scuola

capofila, la quale doveva contrallare e gestire la domanda di inserimento, pertanto fu scelto l'I. S. Liceo "Chiabrera Martini" di Savona per tali operazioni.

4. Il Dirigente dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona in data 24/06/2021 emetteva il decreto Prot. 5582/3.1.a, avente ad oggetto l'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024 ai sensi dell'art. 3 (Requisiti generali di ammissione), comma 2, lettera c del D. M. n. 50 del 03/03/2021, comunicato via email in data 30/06/2021.

5. Il citato decreto Prot. 5582/3.1.a riporta il seguente tenore letterale: *" Visto il decreto Prot. n. 9187 del 25/11/2020 di cancellazione da tutte le graduatorie di Istituto di III fascia per gli aa. ss. 2017/21 della Sig.ra FERRARO MICHELINA con la conseguente rescissione del contratto, Prot. n. 9188 del 25/11/2020 integrata dall'annullamento giuridico di tutti i servizi, con decreto Prot. 9188/1 del 25/11/2020. Visto, l'Art. 3 (Requisiti generali di ammissione), comma 2, lettera c del D. M. n. 50 del 03/03/2021. DECRETA l'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024 dell'aspirante FERRARO MICHELINA, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c del D. M. n. 50 del 03/03/2021 "*.

6. L'art. 3 (Requisiti generali di ammissione), comma 2, lettera c del D. M. n. 50 del 03/03/2021 così recita: *"Non possono partecipare alla procedura di inserimento: coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione"*.

7. In data 09.07.2021, la ricorrente provvedeva all'inoltro alla competente istituzione scolastica il formale reclamo (**Cfr. Doc. 4**), avverso al citato decreto di esclusione. In data 20.07.2021 con nota prot. 6287/3.2.c l'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona, sempre via email comunicava che la richiesta di reinserimento nelle graduatorie di istituto di III Fasciata ATA AA.SS.2021-2024 per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, non poteva essere accolta.

Avverso, dunque, al Decreto indicato in epigrafe, poiché illegittimo per invalidità (autonoma e/o derivata da atti presupposti), la ricorrente come sopra rappresentata, assistita e difesa si vede costretta a chiederne l'annullamento impugnandolo alla stregua dei seguenti motivi di

## DIRITTO

Sull'illegittimità del decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024 per il personale ATA, profili di Assistente Amministrativo e collaboratore scolastico, per violazione dei principi di cui:

### **1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 l. 241/1990**

Nel caso di specie il decreto Prot. 5582/3.1.a è stato assunto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138, Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 18699/2019). In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024 per il personale ATA, che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto della odierna ricorrente a vedersi nuovamente reinserita nelle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il periodo 2021/2024, con attribuzione del punteggio attribuito in seguito alla convalida dei titoli.

*Tale motivo d'impugnazione riguarda manifeste ed essenziali lacune dell'iter istruttorio, connotato da violazione d'ogni legittima garanzia di difesa e di contraddittorio, non essendosi instaurato col soggetto interessato agli effetti finali del procedimento. Il provvedimento di esclusione che oggi si impugna, si è rivelato quanto mai inaspettato e imponderabile in ragione della sua occorsa adozione in assoluta violazione delle garanzie procedurali sancite in tema partecipazione al procedimento*

amministrativo. Gli artt. 7 e 8 della legge 241/90, infatti, prescrivono che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola. Di queste particolari esigenze l'Amministrazione non fa menzione, né si comprende quali possano essere.

Pertanto, in primo luogo, a fronte di una situazione di fatto consolidata, in relazione alla quale, come detto, non si ravvisano profili di criticità, a maggior ragione l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire all'interessata, odierna ricorrente, la possibilità di conoscere, prima dell'adozione del provvedimento finale, ciò che le veniva contestato, sia al fine di aiutare l'Amministrazione stessa ad una corretta valutazione dei fatti integrando l'attività istruttoria, sia a fini prettamente difensivi, al fine di veder tutelati i propri diritti. La legge 241/90, all'art. 10-bis sancisce espressamente che il destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, nel termine di dieci giorni, possa presentare le proprie osservazioni e i documenti a sostegno della propria difesa. All'odierna ricorrente ciò è stato completamente negato, ancorché la stessa *lex specialis* della selezione, all'art. 9, commi 6 e 7, lo avesse espressamente sancito, disponendo infatti che l'esclusione dalle graduatorie possa evitarsi mediante una regolarizzazione della domanda, previa fissazione, da parte della scuola capofila tenuta alla compilazione delle graduatorie, di un congruo periodo per adempiere alle necessarie attività integrative e/o modificative.

In tema di graduatorie scolastiche, la giurisprudenza amministrativa ha più volte “ritenuto (...) che ai sensi dell'art. 7 della legge 241 del 1990 la ragion d'essere della partecipazione del privato al procedimento amministrativo risponde a principi di trasparenza e di giusto procedimento e si configura anche quando i presupposti del provvedimento da adottare richiedano accertamenti tecnici, come pure si estende anche agli atti vincolati, essendo evidente che la pretesa partecipativa del privato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (C.d.S., Sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7458)”.

In particolare, come si è già affermato la medesima giurisprudenza ha altresì ritenuto che la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato, precluda al medesimo di contribuire alla corretta identificazione dei presupposti fattuali posti alla base delle decisioni assunte dall'Amministrazione.

Nella fattispecie, doveva pertanto ritenersi inibito all'Amministrazione di procedere all'esclusione della ricorrente dalle graduatorie di che trattasi, risultando anzi imposto a quest'ultima di azionare il soccorso istruttorio ex art. 10-bis della Legge n. 241/90. In tal senso, milita la giurisprudenza prevalente, derivandone che l'esclusione potrà essere disposta non per la presenza di dichiarazione incompleta o omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta, ovvero non possieda, effettivamente, il requisito necessario.

Difatti, l'immediata esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio, che impone di valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto comunicati dalla candidata, è del tutto illegittima.

## **2) Violazione e/o falsa applicazione dei principi indicati nel D.M. 50/2021**

La ricorrente è stata illegittimamente esclusa dall'inserimento nelle graduatorie di istituto per il triennio 2021-2024, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c del D. M. n. 50 del 03/03/2021.

Tuttavia, l'atto impugnato è viziato.

*In primo luogo, infatti, l'art. 3, del D. M. n. 50 del 03/03/2021 richiedesse per la validità della domanda il possesso di una serie di requisiti in possesso della ricorrente.*

*Nella fattispecie la sig.ra Ferraro è stata esclusa dalla graduatoria ai sensi dall'art. 3 comma 2, lettera c, che dal tenore letterale risulterebbe che: “ non possono partecipare alla procedura di inserimento: coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione”.*

La giurisprudenza costituzionale stabilisce che l'impiegato, dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 del d.P.R. n. 3/1957 e cioè, ai sensi di



quest'ultima norma, quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, non può concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato.

Ne deriva la necessità, secondo la Corte Costituzionale, che l'amministrazione debba valutare, nei suoi presupposti e nella sua motivazione, il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma lett. d) del d.P.R. per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego.

Nella fattispecie si può osservare che la sig.ra Ferraro giammai è stata dichiarata decaduta da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10, ma semplicemente il suo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 13/11/2020 prot. n. 8730 con il Dirigente Scolastico dell'I. S. Liceo "Chiabrera-Martini" di Savona fu illegittimamente ed irritualmente risolto dallo stesso Dirigente Scolastico con Decreto Prot. n.. 9188 del 25/11/2020 (all.to n. ) per una presunta falsità di un diploma di qualifica, mai accertata da nessuna autorità giudiziaria o amministrativa.

Per le ragioni sopra espresse, la sig.ra Ferraro chiede l'annullamento del decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto di III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona Prot. 5582/3.1.a del 24/06/2021.

La giurisprudenza, infatti, ha stabilito che in presenza di clausole equivoche o di dubbio significato, deve preferirsi l'interpretazione che favorisce la massima partecipazione alla graduatoria.

Il Tribunale di Firenze, sez. lavoro, con Ordinanza del 30/06/2021, infine, ha accertato il diritto della ricorrente al reinserimento del suo nominativo nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020, per il profilo di collaboratore scolastico e cuoco, con il riconoscimento del punteggio aggiornato alla data di reinserimento, ordinando al Ministero dell'Istruzione di rendere operativo il predetto reinserimento. Dello stesso tenore sentenza n. 122/2021 emessa in data 08/07/2021 dal Tribunale di Como sez. lavoro.

Si chiede, pertanto, l'inserimento della sig.ra Ferraro Michelina nelle graduatorie di istituto III Fascia ATA per il triennio 2021-2024.

**3. Sul danno subito da parte della sig.ra Ferraro Michelina a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.**

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti della ricorrente un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale.

Infatti, l'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona con decreto dirigenziale **prot. 5582/3.1.a del 24/06/2021** del provvedeva all'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto di III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024 della sig.ra Ferraro Michelina.

Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti della ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa.

Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento della supplenza) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

**Sul periculum in mora**

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nelle predette graduatorie per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla

procedura d'urgenza, in quanto è stato emesso un decreto di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto di III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024, di conseguenza il mancato inserimento nelle predette graduatorie priverebbe alla ricorrente di avere un contratto di lavoro con la perdita di un reddito certo.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dalla ricorrente (*fumus boni iuris*) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del **Tribunale di Savona, in funzione del Giudice del Lavoro**, affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, con decreto inaudita altera parte o, in via di subordine, qualora non ritenesse pregiudizievole il decorso del tempo, per la convocazione delle parti, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA PRELIMINARE:**

- rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito web del M.I.U.R. e dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona, o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

#### **IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:**

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione

*Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel/fax 081/8240656 cell. 338/5607328*

P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)

e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)

dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto, emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona, con conseguente ordine all'ente resistente di inserire nelle graduatorie di istituto di III Fascia ATA AA.SS. 2021-2024 per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico la sig.ra Ferraro Michelina, e l'annullamento del decreto di esclusione dalle citate graduatorie Prot. 5582/3.1.a del 24/06/2021.

- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere inserita con riserva nelle indicate graduatorie (ex art. 8 D.M. 50/2021), nelle more della definizione del ricorso per l'accertamento della validità o meno del diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, conseguito presso l'Istituto Professionale Paritario "Passarelli", nell'anno scolastico 2012/2013;

**NEL MERITO:**

a) accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia dell'esclusione dall'inserimento nelle graduatorie di istituto di III Fascia personale ATA per il triennio 2021-2024 della sig.ra Ferraro Michelina, disposta dall'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona con decreto Prot. 5582/3.1.a del 24/06/2021, a firma del Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Gargano e/o comunque disporre la revoca e/o la disapplicazione del provvedimento, con conseguente revoca e caducazione dei relativi effetti e pertanto:

b) adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario;

c) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio e oltre alle spese successive occorrente, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario.

d) Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierna ricorrente, di non condannare la stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 50/2021 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

- si chiede sin da ora che l'adito Giudice voglia assumere, in via cautelare, tutte le

informazioni del caso nonché ordinare all'Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., l'esibizione e il deposito di ogni documento utile e necessario ai fini della decisione.

Si allegano e si producono:

- 1) Il Decreto Prot. 5582/3.1.an. del 24/07/2021 di esclusione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia personale ATA A.S. 2021/2024, emesso in data 24/07/2021 dal Dirigente Scolastico Istituto Superiore Liceo "Chiabrera Martini" di Savona;
- 2) D.M. n. 50 del 03/03/2021;
- 3) Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021-2024 per il personale ATA;
- 4) Reclamo avverso al decreto di esclusione dalle graduatorie di III Fascia d'istituto;

Dichiarazione del valore della causa: ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 c. 2 D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e che pertanto il C.U. dovuto è pari a €. 259,00.

Quindici, 12 agosto 2021

Avv. Paolino Bonavita

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Il sottoscritto procuratore, avv. Paolino Bonavita

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha ad oggetto l'esclusione di tutte le graduatorie di Istituto III fascia personale ATA A.S. 2021/2024 della Provincia di Savona, il relativo rienscimento ed il risarcimento del danno per perdita di chance;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Savona, per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2024.

**CONSIDERATO CHE**

- **la notifica nei confronti di un rilevante numero dei controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito web istituzionale del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

**CHIEDE**

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai controinteressati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito web istituzionale del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Quindici, 12 agosto 2021

Avv. Paolino Bonavita